

subasta, sarebbe respinto; per contrario poi un consigliere comunale o un consigliere provinciale, che si trovasse congiunto in secondo grado con un esattore già nominato, non sarebbe respinto dal far parte della Giunta o della deputazione. (*Benissimo! Bravo!*)

Quindi ne verrebbe la conseguenza che nello stesso tempo sederebbero assessore o deputato provinciale ed esattore due individui che sono congiunti tra loro in secondo grado civile, contro il testo di questa legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Piroli.

PIROLI. Mi pare che ciò che ho detto testè all'onorevole deputato Barazzuoli possa rispondere anche all'obbiezione dell'onorevole Brunetti. Ho già annunciato che in un articolo, che si aggiugnerebbe al 32, si provvederebbe al caso di sopravvenienza dei motivi che sarebbero stati causa di esclusione; secondo il progettato articolo (che dovrà essere discusso a suo luogo) si dichiarerebbe che, quando sopraggiungono i motivi e le cause le quali avrebbero esclusa una persona dal potere essere esattore del comune, allora si farebbe luogo a dichiarare sciolto il contratto...

LOVITO. In che c'entra il contratto?

PIROLI... di modo che in questa ipotesi e dove fosse ammessa la detta proposta, ove si verificasse che entrasse nel Consiglio comunale una persona congiunta in primo o secondo grado civile coll'esattore, e la persona eletta non rinunziasse all'elezione, verrebbe sciolto il contratto.

BRUNETTI. Perdonerò l'onorevole Piroli, perdonerò la Camera se troppe volte la intrattengo contro la mia abitudine, ed anche contro il mio genio; ma l'onorevole Piroli vede la conseguenza a cui viene in questa questione? Importa la violazione dei diritti del cittadino; imperocchè, quando un individuo s'è presentato all'asta ed ha ottenuto l'aggiudicazione dell'esattoria, non deesi rimuovere, non deesi dichiarar non valido il contratto quando un suo congiunto in secondo grado civile si presenta innanzi ad un Consiglio comunale od innanzi ad un Consiglio provinciale, e pretende d'essere membro della Giunta o della deputazione. In tal caso dovrete respingere il secondo individuo, non già il primo pel quale c'è un fatto compiuto, un diritto acquistato. Il fare diversamente è un invertire la logica della legislazione. In un caso così grave mi pare che sia meglio riflettere alcun poco e formulare un articolo in cui, derogando agli articoli 183 e 91 della legge comunale-provinciale, si dicesse: « Non possono d'ora innanzi essere membri della Giunta o della deputazione coloro che si trovano congiunti in secondo grado civile col già nominato esattore. » Ciò sarebbe meglio che annullare un contratto, che proscrivere un diritto acquisito, solo per dar agio ad un Consiglio comunale o provinciale di nominare assessore o deputato provinciale un congiunto dell'esattore.

LOVITO. La soluzione che l'onorevole Piroli trovò alla grave obbiezione mossa dall'onorevole Brunetti è stata

tale che ha dato luogo ad una giustissima replica dell'onorevole Brunetti, in guisa che mi pare che non si possa venire nel divisamento della Commissione, la quale del resto ha avuto poco tempo per riformare questo articolo troppo importante. Propongo quindi sia sospesa la discussione su questo articolo, e sia il medesimo rinviato alla Commissione, la quale in altre occasioni simili essendo stata cortese abbastanza per accettare il rinvio di vari articoli, non vorrà rifiutarsi nel caso presente che non è meno importante.

PIROLI. Ho accennato ad un articolo che la Commissione aveva divisato di proporre e che sarebbe stato discusso e sarà a suo tempo. Ma prima di accettare per ulteriore esame il rinvio dell'articolo 32 alla Commissione, dimanderei all'onorevole Brunetti a quale conclusione egli vorrebbe venire.

Egli dice: se voi mantenete quest'esclusione, create un'incompatibilità la quale urta colla legge comunale-provinciale. Noi gli abbiamo detto in che modo intendiamo rimediare all'inconveniente, e l'onorevole Brunetti vi oppone obbiezioni certamente gravi, ma non viene ad una conclusione. Ora gli domando: vorrebbe egli che dall'articolo 32 fosse tolta l'incapacità di essere esattoria coloro i quali sono legati fino al secondo grado cogli amministratori del comune? E, se non la esclude, quale rimedio propone nella ipotesi da lui stesso preveduta e opposta, che questa causa d'incapacità sopravvenga?

BRUNETTI. No, no!

LOVITO. Ci pensi la Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Brunetti, le do facoltà di parlare, ma le osservo nello stesso tempo che non potrei concedergliela una quarta volta.

BRUNETTI. L'onorevole Piroli, membro della Commissione, mi chiama a chiarire un mio concetto che non ha avuto il bene di convincerlo. Ma io non nego, anzi credo che sia una buona cautela allontanare dalla concorrenza alle esattorie coloro che si trovano congiunti in secondo grado civile colle autorità amministrative comunali o provinciali; ma, per parità di ragione, io vorrei che fossero allontanati dalle amministrazioni comunali e provinciali coloro che si trovano congiunti nel secondo grado civile cogli esattori.

Ora, l'articolo addizionale che intende di proporre l'onorevole Commissione, secondo che io l'ho compreso, riguarda solamente le incompatibilità rispetto all'esattore, non rispetto a coloro i quali potrebbero essere per avventura o deputati provinciali o membri di una Giunta comunale.

A parer mio, crederei che in questo articolo addizionale dovrebbe dirsi nettamente ed esplicitamente: « Non possono essere nominati ad assessori comunali od a deputati provinciali coloro che si trovano in secondo grado civile con l'esattore del comune o col ricevitore della provincia. »

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. A me pure